

# Società captive di gruppo assimilate alle holding industriali

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la concessione di finanziamenti infragruppo non è intermediazione finanziaria

/ Luca FORNERO

Con la circolare n. 9/2017, Assonime commenta la risposta alla consulenza giuridica n. 954-50/2014 del 30 novembre 2016, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina fiscale applicabile alle **società captive** di gruppo, intendendosi per tali le società che, all'interno dei gruppi industriali, svolgono attività di finanziamento nei confronti delle altre società del gruppo.

In via preliminare, si rammenta che l'[art. 48](#) comma 1 del DLgs. 136/2015 ha abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2015, il DLgs. [87/92](#), rivisitando la materia dei **bilanci** delle imprese creditizie e finanziarie in attuazione della Direttiva 2013/34/UE.

Per effetto dell'intervento legislativo, sotto il profilo del trattamento contabile, gli intermediari finanziari sono stati **distinti** in:

- soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, iscritti all'Albo di cui all'[art. 106](#) del DLgs. 385/93 (c.d. "TUB"), e società capogruppo di gruppi bancari (che applicano gli IAS/IFRS);
- confidi minori di cui all'[art. 112](#) del TUB e operatori di micro-credito di cui all'[art. 111](#) del TUB (che adottano la disciplina del DLgs. [136/2015](#));
- altri soggetti quali le **holding** di **partecipazione** finanziaria, gli intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico e altri operatori finanziari (es. *merchant banks*) che non sono iscritti in alcun Albo e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo.

Le società di cui all'ultimo punto redigono il bilancio sulla base delle regole previste dal codice civile e dal DLgs. [127/91](#) e non sulla scorta di quelle previste per le banche e le società finanziarie.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'Agenzia delle Entrate precisa che le società preposte a gestire i servizi finanziari all'interno di un gruppo industriale, pur espletando un'attività oggettivamente finanziaria, **non svolgono** un'attività di intermediazione finanziaria (al pari delle holding industriali). Si tratta, infatti, di servizi "interni" al gruppo diretti al reperimento dei mezzi finanziari nell'esclusivo interesse delle società che vi partecipano.

In pratica, secondo la risposta in commento, l'attività svolta dalle società captive di gruppo è sostanzialmente analoga a quella svolta dalla holding all'interno del gruppo industriale, da valorizzare, anche sotto il profilo fiscale, in ragione del contesto in cui viene esercitata. In altri termini, in coerenza con quanto disposto dal legislatore sul piano contabile, la scelta di politica aziendale di concentrare le attività di tesoreria in capo

ad una società del gruppo **diversa dalla holding** non può causare, sotto il profilo fiscale, modifiche strutturali tali da incidere sulla qualificazione delle società in esame.

Ad esse si applica, quindi, la disciplina **IRES** e **IRAP** propria delle holding industriali, vale a dire, tra l'altro:

- il c.d. meccanismo del **ROL** (ex [art. 96](#) commi 1-4 del TUIR) al fine della deducibilità degli **interessi passivi**;
- l'[art. 6](#) comma 9 del DLgs. 446/97 per la determinazione del valore della produzione netta.

Peraltro, la risposta dell'Agenzia delle Entrate non affronta i problemi di **ordine transitorio** per quelle società che, sino ad oggi, hanno adottato un "comportamento fiscale" difforme da quello sopra prospettato.

## Salvi i comportamenti passati

Ad avviso di Assonime, tali società non corrono comunque il rischio di future contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. In altre parole, le società che svolgono attività di finanziamento all'interno del gruppo industriale di appartenenza e che, in passato, si sono "autoqualificate" come finanziarie ai fini fiscali dovrebbero poter applicare la disciplina fiscale prevista per le holding industriali a partire dal primo esercizio utile successivo alla risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, **senza conseguenze** per il passato, atteso che il "transito" alla disciplina fiscale dei soggetti industriali non dovrebbe determinare salti o duplicazioni d'imposta.

Qualche problema applicativo potrebbe porsi soltanto per le operazioni (quali, ad esempio, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio) che vantano un **differente trattamento** in capo alle società industriali e finanziarie (si veda "[Fondo svalutazione crediti](#)"). In questo caso, osserva Assonime, sarebbe opportuno "mantenere ferma" la disciplina fiscale applicata *ab origine* sino ad esaurimento degli effetti prodotti, mentre per le "operazioni" sorte dopo il "passaggio" alla disciplina dei soggetti industriali dovrebbe applicarsi la corrispondente normativa.

In pratica, riprendendo il nostro esempio, i crediti sorti anteriormente all'adozione della disciplina fiscale prevista per i soggetti industriali dovrebbero continuare ad essere deducibili ai sensi delle norme dettate per i soggetti finanziari, mentre quelli sorti dopo il "passaggio" alla disciplina fiscale dettata per i soggetti industriali seguiranno le regole per gli stessi previste.